



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL MOLISE

nella Camera di consiglio del 10 settembre 2020

dott.ssa	Lucilla Valente	Presidente
dott.	Domenico Cerqua	Referendario, relatore
dott.	Ruben D'Addio	Referendario

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153, del 2 luglio 2008);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"* e, in particolare, l'articolo 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9, recante *"Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e dei criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo"*;

VISTA la delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010 n. 8, recante *"pronuncia di orientamento generale sull'attività consultiva"*;

VISTA la delibera delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 21 ottobre-8 novembre 2010, n. 54;

VISTO il decreto con il quale il Presidente della Sezione ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per il Molise per l'anno 2020;

VISTA la nota prot. n. 3058, del 31 luglio 2020, acquisita al protocollo di questa Sezione n. 1623/2020, con cui il Sindaco del Comune di Ripabottoni (CB) ha avanzato richiesta di parere;

VISTA l'ordinanza n. 24/PRES/2020, del 9 settembre 2020, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato, per il 10 settembre 2020, la Camera di consiglio "da remoto" ai sensi degli articoli 84, comma 6, e 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27);

UDITO il relatore, Ref. Domenico Cerqua;

FATTO

1. Con nota prot. n. 3058 del 31 luglio 2020, acquisita al protocollo di questa Sezione n. 1623 del 31 luglio 2020, il Sindaco del Comune di Ripabottoni ha formulato un'articolata richiesta di parere in materia di diritti di rogito dei segretari comunali.

In particolare, sono stati proposti i seguenti quesiti:

1 - *"Qualora il Segretario comunale abbia prestato servizio e svolto la funzione rogante in più Comuni nel medesimo anno, come si calcola il limite annuale del quinto dello stipendio in godimento, limite stabilito dall'articolo 10, comma 2-bis del decreto-legge n. 90/2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014?"*

In particolare, è corretta l'impostazione (che si ritiene preferibile) secondo cui un Segretario comunale, indipendentemente dai Comuni in cui abbia prestato servizio e rogato i contratti, non può percepire in un anno a titolo di diritti di rogito un importo che ecceda il quinto del trattamento economico complessivo percepito nel medesimo anno?";

2 - *"Qualora nel Comune non siano operativi dirigenti, i diritti di rogito devono essere riconosciuti a tutti i Segretari comunali per l'attività di rogito espletata, indipendentemente dalla loro fascia di appartenenza?"*;

3 - *"I diritti di rogito devono essere acquisiti in toto al bilancio comunale ed essere attribuiti integralmente al Segretario comunale, sempre che non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del medesimo?"*;

4 - *“Atteso che i diritti di rogito costituiscono una componente retributiva, è corretto desumerne che sia l’IRAP, sia gli oneri riflessi a carico dell’Ente rimangono a carico dello stesso e non devono essere decurtati dalla quota spettante al Segretario? [...] Alla luce della delibera n. 24 del 16 ottobre 2019 resa dalla Corte dei conti, Sez. Autonomie, che ha ritenuto inammissibile dal punto di vista oggettivo il quesito di cui alla lett. A), questo Ente è tenuto ad attenersi unicamente alle indicazioni derivanti dalle decisioni dell’autorità giudiziaria?”.*

DIRITTO

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

2. In ordine ai requisiti di ammissibilità dal punto di vista soggettivo, come noto la Sezione delle Autonomie, con l’atto del 27 aprile 2004 contenente indirizzi e criteri per l’esercizio dell’attività consultiva di cui all’art. 7, comma 8 della legge 131/2003 e, successivamente, con la delibera 17 dicembre 2007, n. 13, ha affermato il carattere tassativo dell’elencazione degli enti legittimati a formulare le richieste di parere, individuati in Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane. Per quanto concerne le richieste di pareri provenienti dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane l’art. 7, comma 8 della legge 131/2003 dispone che le stesse possono essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) laddove istituito.

L’organismo predetto, nonostante sia stato istituito dall’art. 64 dello Statuto della Regione Molise, adottato con L.R. n. 10/2014, risulta non operativo a causa della mancata adozione della normativa di dettaglio che avrebbe dovuto regolarne il funzionamento.

In linea con un orientamento consolidato delle Sezioni regionali di controllo, condito da questa Sezione, la mancata operatività del CAL non può considerarsi un ostacolo all’ammissibilità soggettiva della richiesta di parere: infatti, la giurisprudenza contabile, tenuto conto del dettato normativo dell’articolo 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, a mente del quale le richieste di parere debbano provenire alla Sezione regionale di controllo *“di norma”* tramite il CAL, ha ritenuto ammissibili le richieste inoltrate anche direttamente dall’organo politico e rappresentante legale degli enti legittimati.

Ciò posto, la richiesta di parere in esame deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile in quanto sottoscritta dal Sindaco del Comune di Ripabottoni, organo titolare della rappresentanza legale dell’Ente ai sensi dell’articolo 50 del T.U.E.L.

3. Con riferimento alla verifica se la proposta rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’articolo 7, comma 8, della legge

131/2003, devono essere richiamati gli orientamenti consolidati espressi dalle Sezioni Riunite e della Sezione delle Autonomie con pronunce di orientamento generale rese, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 31, D.L. n. 78/2009 e dell'articolo 6, comma 4, D.L. n.174/2012.

In particolare, le Sezioni Riunite hanno affermato che il citato articolo 7, comma 8 «*conferisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica*», precisando, inoltre, che la nozione di contabilità pubblica non si estende sino a ricomprendere la totalità dell'azione amministrativa che presenti riflessi di natura finanziaria, ma deve intendersi limitata al «*sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici*», sia pure «*in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri*» (cfr. Sezioni Riunite, deliberazione 17 novembre 2010, n. 54).

Si aggiunge che la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 3/2014/SEZAUT, ha individuato tra i criteri utilizzabili per valutare oggettivamente ammissibile una richiesta di parere, oltre «*all'eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio dell'ente*», anche l'attinenza del quesito proposto ad «*una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo sulle autonomie territoriali*».

Infine, si ricorda che, per consolidato orientamento, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di carattere generale e non fatti gestionali specifici, non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte dei conti.

3.1 Al fine di accertare il rispetto, nella fattispecie, dei limiti di ammissibilità codificati dalla richiamata giurisprudenza delle Sezioni Riunite e della Sezione delle Autonomie è opportuno muovere dal contenuto del *quarto quesito*, in relazione al quale il Sindaco ha aggiunto di essere orientato a seguire la soluzione interpretativa contraria alla decurtazione dell'IRAP e degli oneri riflessi a carico dell'Ente dalla quota spettante al segretario ed ha richiamato la deliberazione n. 24, del 16 ottobre 2019, con cui la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, ha dichiarato inammissibile la questione di massima posta, con riferimento al medesimo oggetto, dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria.

In effetti, lo scrutinio dei requisiti di ammissibilità della richiesta in esame non può prescindere dalla presa d'atto delle conclusioni cui è giunta la Sezione delle Autonomie, secondo cui non è consentito sottoporre tale questione alla funzione consultiva esercitata

dalla magistratura contabile, ritenuta non attinente ad una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo delle autonomie territoriali. A tal fine sono state, in particolare, valorizzate le non infrequenti pronunce degli organi giurisdizionali di diversi ordini sulla medesima questione, circostanza che costituisce indice sintomatico – secondo l’insegnamento della medesima Sezione – di fattispecie *“in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede”* (deliberazione n. 3/2014/QMIG).

Di conseguenza, con la pronuncia n. 24/2019 la Sezione delle Autonomie è tornata sulle conclusioni raggiunte dalla deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG, del 4 giugno 2015 (secondo cui *“Le somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”*), per escludere la questione dai temi sui quali è consentito sollecitare l’esercizio del potere consultivo.

In ordine agli effetti delle decisioni adottate dalla Sezione delle Autonomia in sede nomofilattica va evidenziato che, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), nel testo modificato dall’articolo 33, comma 2, lett. b), del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116), essa emana pronunce di orientamento alle quali le Sezioni regionali di controllo sono tenute a conformarsi (e che costituiscono, ovviamente, un orientamento per gli enti territoriali chiamati ad applicare la normativa interessata).

Pertanto, al Collegio non è consentito in questa sede discostarsi dalle conclusioni raggiunte dall’Organo di nomofilachia, né sussistono motivi per riproporre la medesima problematica già valutata e risolta con la pronuncia richiamata, in assenza di decisioni contrastanti assunte dalle Sezioni regionali o di circostanze che impongano una nuova valutazione per prevenire l’insorgere di potenziali contrasti interpretativi ovvero di argomentazioni giuridiche e/o fattuali nuove e diverse da quelle già esaminate.

Del resto, si è sopra ricordato che il Comune istante mostra di aver ampiamente esaminato il merito della tematica controversa e di aver maturato, al riguardo, un proprio orientamento conforme alla argomentata soluzione ermeneutica proposta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto nella deliberazione 18 ottobre 2018, n. 400, nonché, in alcune pronunce, dalla magistratura ordinaria.

Sul punto può fin d'ora rilevarsi, per evidenti ragioni di connessione argomentativa, che non appare perspicua la richiesta (contenuta nel periodo finale del quarto quesito) tendente a conoscere se “*alla luce della delibera n. 24 del 16 ottobre 2019 resa dalla Corte dei conti, Sez. Autonomie [...], questo Ente è tenuto ad attenersi unicamente alle indicazioni derivanti dalle decisioni dell'autorità giudiziaria*”. Infatti, constatata l'assenza di un attuale orientamento ermeneutico proveniente dalla magistratura contabile, il Comune richiedente non potrà che continuare ad ispirare le proprie scelte gestionali ai principi generali di buona amministrazione e imparzialità, tenendo altresì conto degli orientamenti che emergeranno in giurisprudenza.

Infatti, è ben vero che nell'ordinamento italiano vige il principio secondo cui la statuizione giudiziale determina una definizione della lite vincolante solo per i soggetti in causa, fissando nello specifico la regola – non più modificabile con la “*res judicata*” – con efficacia limitata dal punto di vista oggettivo e soggettivo. Com'è noto, può tuttavia accadere che si formi una prassi applicativa caratterizzata da una pluralità di decisioni, relative a fattispecie concrete simili, in cui emerga la costante enunciazione di un medesimo principio di diritto. In tali ipotesi, la presenza di un “*orientamento dominante*” o “*prevalente*” non può che costituire un autorevole punto di riferimento in sede di applicazione di una norma, al punto di consigliare, nei casi – in verità, non ricorrenti nella fattispecie – di assoluta univocità interpretativa in sede di merito e di legittimità, di valutare l'opportunità, in caso di mancata condivisione, di sostenere gli oneri di eventuali giudizi.

3.2 Proseguendo nella preliminare verifica dei requisiti di ammissibilità oggettiva con riferimento alle restanti questioni sollevate dal Comune di Ripabottoni, il ***secondo quesito*** risulta senz'altro scrutinabile, come confermato dal suo costante esame nel merito da parte di altre Sezioni regionali e – come si ricorderà – della stessa Sezione delle Autonomie.

Anche la ***terza richiesta*** risulta ammissibile, riguardando in modo espresso profili riguardanti l'allocatione di importi in bilancio, pacificamente rientranti nella materia della “*contabilità pubblica*”.

In relazione, infine, alla ***prima tematica*** sottoposta (avente ad oggetto l'interpretazione del limite di importo – “*non superiore a un quinto dello stipendio in godimento*” – dei diritti di segreteria attribuibili al segretario rogante, introdotto dall'articolo 10, comma 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114), deve osservarsi che le conclusioni raggiunte dalla citata Sezione

delle Autonomie nella decisione n. 24, del 16 ottobre 2019, nella misura in cui inducono a escludere il possibile ricorso alla funzione consultiva quando sussista il rischio di interferenza o, addirittura, sovrapposizione rispetto alle prerogative degli organi giudiziari, potrebbero indurre a dubitare dell'ammissibilità del relativo quesito. Può, infatti, senz'altro prospettarsi l'ipotesi di un contenzioso proposto, ad esempio, dinanzi al giudice del lavoro da un segretario che lamenti il mancato versamento di una parte dei diritti di segreteria incassati per la funzione rogatoria, giustificato dall'Ente con una contestata interpretazione delle modalità di determinazione del quinto stipendiale.

Tuttavia, il predetto principio non può evidentemente presentare una portata applicativa assoluta, almeno nei casi in cui la cognizione della questione da parte di altro giudice appaia remota, come può argomentarsi dall'assenza, per quanto consta, di contenzioso sul punto. Pertanto, nella fattispecie manca un'evidente ragione di inammissibilità del quesito.

In ogni caso, poiché il testo della disposizione introdotta nel 2014 appare di piana e univoca interpretazione, attestata dai precedenti giurisprudenziali di questa Corte, ragioni di economia procedimentale depongono a favore della trattazione nel merito anche del primo quesito.

MERITO

4. Appare opportuno premettere il testo integrale dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nel testo attualmente vigente, tenuto conto della sua rilevanza ai fini della disamina dei quesiti sottoposti:

"1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.

2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia."

*2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, **in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.***

2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-quater. All'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare" sono sostituite dalle seguenti: "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica".

5. Il Comune di Ripabottoni chiede, innanzitutto, se ai fini del computo del limite di un quinto dello stipendio in godimento (stabilito dal comma 2-bis del richiamato articolo 10) si cumulino gli emolumenti percepiti in comuni diversi (senza distinguere tra i casi di titolarità, reggenza o scavalco).

Sebbene la disposizione non specifichi in modo espresso se il parametro di riferimento per la delimitazione degli emolumenti attribuibili sia costituito dallo stipendio erogato dal singolo ente locale interessato dalla funzione rogatoria ovvero quello globalmente fruito da parte del segretario comunale, la giurisprudenza contabile ha da tempo ritenuto – con opzione interpretativa pienamente condivisibile – maggiormente conforme al dato letterale della norma, che si riferisce allo *"stipendio in godimento"* (senza altre specificazioni), ipotizzare che i diritti di rogito siano attribuibili, da parte del singolo comune, con l'unico limite del quinto dello stipendio globalmente percepito da parte del segretario nell'anno di competenza, senza distinguere tra gli importi erogati da parte dei singoli enti in cui ha prestato servizio (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 171/2015/PAR).

Successivamente, altre Sezioni regionali hanno confermato la lettura proposta, in relazione sia alle convenzioni di segreteria che agli incarichi di reggenza o a scavalco.

Con riferimento alla prima ipotesi, anche sul piano teorico non sembra prospettabile alcuna diversa opzione esegetica, ove si consideri che il trattamento economico del segretario è unico (comprendendo, tra l'altro, la retribuzione aggiuntiva prevista dall'articolo 45 del CCNL 16 maggio 2001) ed è di regola erogato interamente dall'Ente capofila, sebbene il suo onere sia ripartito tra gli Enti in convenzione secondo le modalità indicate nell'accordo tra gli enti. Al riguardo si è giunti a specificare che nella convenzione dovrebbero essere regolate anche le modalità di erogazione dei diritti di rogito nonché di verifica del rispetto del limite del quinto dello stipendio complessivo in godimento (Sezione Emilia-Romagna, deliberazione 8 novembre 2018, n. 113/2018/PAR).

Quanto ai casi di funzione rogatoria esercitata in caso di reggenza o incarico a scavalco da parte del segretario, la Sezione regionale di controllo per la Liguria ha evidenziato che, *“poiché anche l’indennità da corrispondere al Segretario cui è conferito un incarico “a scavalco” costituisce componente del trattamento retributivo complessivo “in godimento”, concorre, elevandolo in parte qua, alla determinazione del limite del quinto posto dall’art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 90 del 2014. Quest’ultimo tetto, va precisato, rimane unico e, pertanto, al segretario spettano i diritti per gli atti rogati in entrambi gli enti locali (fino a concorrenza, complessiva, del quinto del trattamento annuo in godimento)”* (Sezione Liguria, deliberazione 5 agosto 2019, n. 74/2019/PAR).

Si tratta di conclusioni pienamente condivise dalla Sezione, tenuto altresì conto che la funzione rogatoria implica l’assunzione della responsabilità connessa alla diligenza professionale richiesta, che prescinde dai giorni di reggenza della sede.

6. Con una seconda richiesta il Sindaco domanda se, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, i diritti debbano essere riconosciuti a tutti i segretari comunali per l’attività di rogito espletata, indipendentemente dalla loro fascia di appartenenza.

Il quesito in argomento ha formato oggetto, come noto, di due importanti decisioni della Sezione delle Autonomie.

In un primo tempo, con la deliberazione numero 21/SEZAUT/2015/QMIG, del 04 giugno 2015, privilegiando una interpretazione del citato comma 2-bis funzionale al conseguimento dell’interesse pubblico a garantire maggiori entrate in favore degli enti locali (cui conseguiva l’inevitabile compressione dell’interesse patrimoniale del segretario comunale non inquadrato nella fascia C dell’ordinamento professionale), la Sezione aveva così concluso: *“Alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C”*.

Peraltro successivamente, sollecitata a rivedere le predette conclusioni alla luce dell’orientamento contrastante univocamente assunto dai giudici del lavoro (nonché da parte della giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo), accedendo a un’interpretazione maggiormente aderente alla lettera della norma, l’Organo della nomofilachia con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG ha concluso come segue: *“In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai*

segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”.

Si tratta di un approdo giurisprudenziale dal quale non vi è motivo di discostarsi e a cui si intende dare piena continuità in questa sede.

7. Infine, il Comune istante chiede se i diritti di rogito devono essere acquisiti *in toto* al bilancio comunale ed essere attribuiti integralmente al segretario comunale (ovviamente, purché non eccedenti i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento).

Anche sul punto in esame è sufficiente richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui i proventi in esame sono integralmente acquisiti al bilancio comunale – previo versamento da parte dei terzi obbligati – e sono poi attribuiti al segretario rogante, essendo esclusa la possibilità per l’Ente di deliberare, in autonomia, la percentuale dei diritti introitati da corrispondere a quest’ultimo (ovviamente, impregiudicato il problema dell’eventuale scorporo dei c.d. oneri riflessi – oneri previdenziali ed Irap – in ragione della sottrazione della questione al potere consultivo di questa Corte (cfr. *supra*, par. 3.1).

P.Q.M.

nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione sulla richiesta presentata dal Sindaco del Comune di Ripabottoni (CB).

SI DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, all’Amministrazione interessata.

Così deciso nella Camera di consiglio, svoltasi mediante collegamento da remoto, del 10 settembre 2020.

L’estensore
(Domenico Cerqua)

Il Presidente
(Lucilla Valente)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 25 SETTEMBRE 2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Davide Sabato)